

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO "SACELLUM LA PIAZZA DELLE ANTICHITÀ"

L'anno 2017 addì 00 del mese di mese

TRA

Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Piazza del Popolo 65, rappresentato da Daniela R. Bariviera, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 26.03.1977 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della Determinazione n. 00 del 00.00.2017

E

L'Associazione "Ragione sociale" con sede a Comune (PV) in via indirizzo, numero civico, P.Iva/Codice Fiscale 00000000000, iscritta nell'albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. 000 in data 00.00.0000, rappresentata da Nome Cognome in qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa (nel prosieguo: l'Associazione)

Premesso che:

- il regolamento comunale per l'organizzazione della mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato "Sacellum la piazza delle antichità", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 28.09.2015, all'articolo 4, prevede che l'organizzazione dello stesso possa essere affidata in gestione a terzi che "curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune";
- l'art. 4, comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo anche in base a convenzioni con enti di diritto privato tra i quali rientrano gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
- con determinazione n. 20 del 06.03.2017 sono stati approvati il bando pubblico per la selezione del soggetto terzo cui affidare l'organizzazione della mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato "Sacellum la piazza delle antichità" e lo schema di convenzione;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata individuata l'Associazione "Ragione sociale";
- le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio "attese" dalla cittadinanza;
- l'associazione non ha scopo di lucro ed è in grado di proporre sul territorio iniziative e attività di interesse collettivo possedendo i requisiti necessari;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Descrizione e oggetto dell'incarico

Il Comune affida all'Associazione l'organizzazione della mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato "Sacellum la piazza delle antichità" (nel prosieguo: mostra mercato) a Sacile, che si svolgerà ogni quarta domenica del mese nelle vie del centro cittadino.

Le parti concordano che la presente convenzione regolerà solo quei rapporti e quelle situazioni che non sono già normate e disciplinate espressamente dal comunale per l'organizzazione della mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato "Sacellum la piazza delle antichità" (nel prosieguo: Regolamento). Allo stesso Regolamento – che qui si richiama integralmente, le Parti fanno pieno ed espresso rinvio.

Art. 2 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

L'Associazione avrà i seguenti compiti:

- a. curare la promozione dell'iniziativa;
- b. assegnare gli spazi agli espositori sulla base della planimetria allegata al Regolamento;
- c. controllare che i richiedenti posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento, rispettino gli spazi loro assegnati e tutte le norme contenute nel Regolamento;
- d. segnalare al Comune eventuali difformità riscontrate;
- e. risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'assegnazione degli spazi, precisando che nel caso le richieste fossero più numerose della disponibilità di spazi da assegnare, L'Associazione dovrà procedere come disposto dall'articolo 7 del Regolamento;
- f. incassare dagli espositori la quota fissata annualmente con deliberazione della Giunta comunale per ogni postazione;
- g. effettuare il pagamento della T.O.S.A.P. a favore del Comune.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione ha durata di 36 mesi dal 01.04.2017 fino al 31.03.2020.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- mettere a disposizione personale in possesso delle competenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere il servizio;
- farsi carico di tutte le spese relative al servizio di cui alla presente convenzione;
- assumersi la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nei confronti dei propri soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e di chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso;
- garantire che tutto il proprio personale, i propri iscritti ed eventuali altri soggetti che contribuiranno alla realizzazione delle prestazioni sia in regola con le norme vigenti in materia lavoristica, fiscale, assicurativa, previdenziale e di sicurezza;
- garantire che personale, soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso, sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile presso terzi, come da polizza assicurativa stipulata con apposita agenzia assicurativa;
- assicurare che il servizio sia reso con continuità per il periodo concordato;
- dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio;
- verificare che il servizio venga svolto con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- verificare i risultati e l'andamento del servizio attraverso incontri periodici, sopralluoghi e visite sul posto da parte dei responsabili.

Art. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune garantisce la disponibilità degli spazi segnati sulla planimetria allegata al Regolamento e, in caso di diversa previsione, ne darà comunicazione all'Associazione con congruo anticipo.

Il Comune garantisce la vigilanza della manifestazione come previsto dall'articolo 12 del Regolamento.

Il Comune si riserva, inoltre, di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

Art. 6 - Referenti

Il referente dell'iniziativa per il Comune è individuato nel/nella sig./sig.ra **Nome e Cognome**.

Il referente per l'associazione è individuato nel/nella sig./sig.ra **Nome e Cognome**.

Art. 7 – Rapporti finanziari

La remunerazione del servizio è data dalle quote pagate dagli espositori così come fissate annualmente dalla Giunta comunale, che l'Associazione incasserà direttamente.

L'Associazione si obbliga a versare al Comune la T.O.S.A.P. sulla base degli spazi effettivamente occupati. A tal fine il lunedì successivo allo svolgimento della mostra mercato l'Associazione invierà al referente per il Comune una mail con cui comunicherà il numero di spazi assegnati, suddivisi per metratura, e copia del bonifico con cui ha provveduto al versamento.

Si precisa che ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia la T.O.S.A.P., per l'anno 2017, è così quantificata:

- spazio 2 mt x 3 mt € 2,47 a domenica;
- spazio 3 mt x 3 mt € 3,71 a domenica;
- spazio 4 mt x 4 mt € 6,60 a domenica.

Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Associazione si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 9 - Assicurazione

L'Associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Associazione stessa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. È escluso in via assoluta ogni compenso all'Associazione per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Associazione, all'atto della stipula della presente convenzione o comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione, deve consegnare al Comune, copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente atto di convenzione.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del presente appalto e deve coprire altresì le richieste di risarcimento che pervengano dopo la cessazione della convenzione ma siano afferenti a fatti accaduti durante il periodo dell'appalto.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per la presente convenzione e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Associazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

L'associazione si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Articolo 10 - Obblighi di riservatezza

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di

protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione della convenzione e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L’Associazione si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L’Associazione si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

Il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione in qualsiasi momento.

La convenzione sarà risolta in caso di inadempienze dell’Associazione quando, decorsi 10 giorni dalla formale contestazione di inadempienza o addebito inviata dal Comune, non avrà provveduto ad assolvere agli obblighi assunti.

In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- frode;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Tutte le eventuali contestazioni saranno comunicate per iscritto mediante PEC.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Associazione.

L'Associazione può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva comunque, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Associazione delle spese sostenute e del mancato guadagno. In caso di recesso il Comune si impegna a darne comunicazione all'Associazione con preavviso di almeno 15 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Art. 13 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Pordenone.

Art. 12 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti della stessa.

Sacile, 00.00.2017

Per il Comune _____

Per l'Associazione _____